

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2019/1335 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 giugno 2019

Che modifica l'indirizzo (UE) 2018/876 sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2019/17)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca Centrale europea (BCE) aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD), che costituisce una serie di dati condivisa per il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) relativa ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici.
- (2) Il RIAD dovrebbe contenere i dati necessari per la modifica di alcuni indici nei mercati monetari al fine di meglio sostenere i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del SEBC. In questo contesto, il RIAD dovrebbe contenere dati aggiornati rilevanti per la determinazione del tasso di interesse di riferimento su prestiti a breve termine denominati in euro (euro short-term rate) in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, dell'indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (BCE/2019/19) ⁽¹⁾. A questo scopo è pertanto necessario modificare l'articolo 22 dell'indirizzo (UE) 2019/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) ⁽²⁾.
- (3) La raccolta e la segnalazione delle informazioni statistiche sui fondi pensione (FP) in conformità al regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea (BCE/2018/2) ⁽³⁾ sono necessarie per sostenere la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario. Di conseguenza i FP dovrebbero essere registrati nel RIAD. Visto che i dati RIAD sono utilizzati per predisporre gli elenchi ufficiali delle istituzioni finanziarie, si dovrebbe pubblicare un nuovo elenco di FP. È dunque necessario aggiornare il capo VI dell'Indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) per quanto riguarda le disposizioni specifiche sulla registrazione dei dati di riferimento per la pubblicazione dell'elenco dei FP.
- (4) Per facilitare l'identificazione delle controparti nella banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito «AnaCredit») da parte dei soggetti dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) ⁽⁴⁾ e dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) ⁽⁵⁾, è necessario includere nel modello di scambio di dati del RIAD un valore aggiuntivo relativo agli attributi per il livello di riservatezza dei dati registrati nel RIAD. A tal fine è quindi necessario modificare l'articolo 10 dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
- (5) Le modifiche agli allegati I e II sono necessarie al fine di rispecchiare le nuove disposizioni sullo euro short-term rate e sui fondi pensione.
- (6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea del 10 luglio 2019 sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2019/19) (GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

⁽⁵⁾ Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2017/38) (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 66).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) è modificato come segue:

1. nell'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il RIAD costituisce la serie di dati di riferimento del SEBC sulle singole entità e sui rapporti tra le stesse. Esso agevola l'integrazione delle banche dati del CSDB, dell'SHSDB e di AnaCredit, nonché delle serie di dati relativi a istituzioni finanziarie monetarie, fondi di investimento, società veicolo impegnate in operazioni di cartolarizzazione, istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti, imprese di assicurazione e fondi pensione, fornite ai sensi dei pertinenti atti giuridici della BCE sugli obblighi di segnalazione statistica di tali enti. Il RIAD, pertanto, consentirà al SEBC di ricavare, tra l'altro, le esposizioni bancarie consolidate e l'indebitamento dei mutuatari su base consolidata.»;

2. all'articolo 2 sono inseriti i seguenti punti:

«28) «fondo pensione» o «FP» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea (BCE/2018/2) (*);

29) «euro short-term rate» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, punto 2, dell'indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (BCE/2019/19) (**);

30) «promotore» ha lo stesso significato di «impresa promotrice» cui all'articolo 6, punto 3), del regolamento (UE) n. 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (***);

31) «gestore del fondo» ha lo stesso significato di cui al paragrafo 5.185 dell'allegato A del Regolamento (UE) n. 549/2013;

32) «informazioni statistiche riservate» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 12, del Regolamento (CE) n. 2533/98;

(*) Regolamento (UE) n. 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 3).

(**) Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea del 10 luglio 2019 sullo euro short-term (EURSTR) rate (BCE/2019/19) (GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).

(***) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).»;

3. l'articolo 10 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Conformemente al regime di riservatezza di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, i dati di riferimento riservati non sono pubblicati. Le informazioni statistiche ricavate da fonti accessibili al pubblico conformemente alla normativa nazionale non sono considerate riservate e le informazioni registrate nel RIAD sono solitamente pubblicate dalle entità giuridiche a cui si riferiscono. Qualsiasi dato di riferimento non raccolto originariamente ai sensi della disciplina giuridica del SEBC in materia statistica sarà assoggettato alle disposizioni in materia di riservatezza che si applicano al dato, incluse, ad esempio, le disposizioni di specie stabilite dai quadri di riferimento normativi in ambito non statistico in base ai quali il dato è stato raccolto e dai contratti con l'entità interessata che ha fornito i dati.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le BCN indicano il livello di riservatezza di ciascun valore relativo agli attributi che descrivono un'entità scegliendo uno dei valori predefiniti:

a) «F» sta per libero, ossia non riservato e suscettibile di essere reso pubblico;

b) «N» significa che un valore relativo agli attributi può essere reso noto solo per l'uso da parte del SEBC e delle istituzioni per le quali esiste un protocollo d'intesa, ossia non per uso esterno;

- c) «C» sta per informazione statistica riservata o informazione non raccolta originariamente ai sensi della disciplina giuridica del SEBC in materia statistica che è assoggettata a restrizioni di riservatezza; ovvero
- d) «R» significa che, in aggiunta agli utilizzi di cui al punto 2, lettera b), del presente articolo, un valore relativo agli attributi può essere condiviso con il soggetto dichiarante che ha fornito l'informazione e - salvo il rispetto di ogni restrizione di riservatezza applicabile - con altri soggetti dichiaranti ossia solo diffusione limitata.»;
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. La BCE tratta le informazioni fornite tutelando debitamente la riservatezza, in modo tale da non pubblicare i dati contrassegnati come «C», «N» o «R». Rispetto alle misure quantitative contrassegnate come «C», «N» o «R», la BCE può comunque pubblicare o distribuire una gamma di classi di ampiezza.»;
- d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Il LEI e tutti gli identificativi di uso pubblico, inclusi gli identificativi di natura amministrativa, hanno sempre il valore «F».»;
- e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. I seguenti attributi hanno sempre il valore «F» per le entità i cui attributi sono elencati nell'allegato I e «F», «R» o «N» per le entità i cui attributi sono elencati nell'allegato II:
- a) nome;
- b) settore istituzionale.»;
4. è inserito il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Registrazione dei dati di riferimento dei FP

1. Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei FP di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2018/31 (BCE/2018/2), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del presente indirizzo con la periodicità prescritta. Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento di tali attributi, in particolare quando un FP entra nell'insieme dei FP o ne esce, e lo registrano nel RIAD con frequenza trimestrale, entro tre mesi dalla fine di ciascun trimestre per gli attributi trimestrali e con frequenza annuale, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno per gli attributi annuali.
2. Nel primo invio dell'elenco dei FP le BCN registrano nel RIAD i dati di riferimenti trimestrali completi come specificati nelle parti 1 e 2 del presente indirizzo al più tardi il 2 ottobre 2019. Le BCN registrano nel RIAD gli attributi annuali entro il 31 marzo 2020.
3. Qualora un FP sia una succursale, viene registrato nel RIAD il suo rapporto con la sede centrale non residente. Per contro, qualora un FP sia una sede centrale, vengono registrati nel RIAD i suoi rapporti con le succursali residenti in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. Sono registrati nel RIAD, a seconda dei casi, i rapporti tra i FP e le società di gestione e i promotori. Ai fini del presente articolo, il termine «società di gestione» indica i gestori dei fondi pensione per quanto riguarda i dati che devono essere segnalati da questi soggetti ai sensi del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).»;
5. l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Pubblicazione periodica delle serie di dati

La BCE pubblica le serie di dati sotto elencate come segue.

1. Entro le 18.00 ora Europa Centrale (CET) di ogni giorno lavorativo, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle IFM.
2. Entro le 18.00 CET del quarto giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi agli FI.
3. Entro le 18.00 CET del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle SV.

4. Entro le 18.00 CET dell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al mese di scadenza del termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle PSRI.
5. Entro le 18.00 CET del quarto giorno lavorativo successivo al mese di scadenza del termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle IA.
6. Entro le 18.00 CET del quarto giorno lavorativo successivo al mese di scadenza per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi ai FP.

In ogni caso la serie di dati rilevante è costituita dall'elenco delle entità a cui fa riferimento il rispettivo regolamento sulla segnalazione statistica da parte del tipo di entità in considerazione.»;

6. l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 22*

Dati di riferimento rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48)

1. Le BCN competenti assicurano la registrazione nel RIAD dei dati di riferimento relativi alle entità a cui sono stati attribuiti i LEI e che sono rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). Le BCN assicurano la registrazione di qualsiasi dato di riferimento mancante entro cinque giorni lavorativi dalla notifica, da parte della BCE, dei dati di riferimento mancati rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). La BCE notifica alle BCN con frequenza settimanale quali sono i dati di riferimento rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). Le BCN competenti aggiornano ulteriormente i dati di riferimento per le entità che sono rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) e che sono registrate nel RIAD, non appena vengono a conoscenza del cambiamento di uno o più attributi dei dati.
2. Lo euro short-term rate si basa su un sottoinsieme di dati segnalati ai sensi del regolamento (UE) 1333/2014 (BCE/2014/48). Quando un'entità a cui è stato attribuito un LEI è rilevante per la determinazione dello euro short-term rate, le BCN registrano nel RIAD la classificazione per settore del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 2010 («SEC 2010») e gli altri attributi elencati nell'allegato II per quell'entità, nel medesimo giorno lavorativo in cui la BCE notifica quale entità è rilevante per la determinazione dello euro short-term rate. La BCE notifica alle BCN con frequenza giornaliera quali sono i dati di riferimento rilevanti ai fini della determinazione dello euro short-term rate.»;
7. l'allegato I è sostituito dall'allegato I al presente indirizzo;
8. l'allegato II è sostituito dall'allegato II al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 2 ottobre 2019.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD) - ELENCHI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

PARTE 1

Attributi da segnalare per serie di dati aggiornati a fini di pubblicazione

Nome dell'attributo ^(*)	Rilevante nell'ambito dell'elenco di											
	IFM		FI		SV		PSRI ^(*)		IA		FP	
	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento
Identificativi (Identifiers)												
— codice RIAD (RIAD code)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Identificativo nazionale (National identifier) (se disponibile)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Codice EGR (EGR code)	O	d			O	q						
— LEI (se disponibile)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Bank identifier code (BIC)	O	d										
— ISIN (se disponibile)	O	m	M	q	M	q			O	q	O	q
Denominazione (Name)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Paese di residenza (Country of residence)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Indirizzo (Address) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q
Forma giuridica (Legal form) (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Contrassegno Quotazione (Flag Listed)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Tipo di vigilanza (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Obblighi di segnalazione (Reporting requirements)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Tipo di autorizzazione bancaria (Type of banking license)	M	d					O	a				

Nome dell'attributo ^(e)	Rilevante nell'ambito dell'elenco di											
	IFM		FI		SV		PSRI ^(e)		IA		FP	
	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento
Assetto giuridico (Legal set-up)			M	q								
Contrassegno Conformità ai requisiti OICVM (Flag UCITS compliance)			M	q								
Contrassegno Sotto-fondo (Flag Sub-fund)			M	q								
Natura della cartolarizzazione (Nature of securitisation)					M	q						
Tipo di fondi di investimento (Type of Investment Funds)			M	q								
Politica di investimento per FI (Investment policy for IFs)			M	q								
Tipo di fondi pensione (Type of Pension Funds)											M	q
Contrassegno «Promosso» (Flag «Is sponsored»)											M	q
Contrassegno Prestatore di servizi di pagamento (Flag Payment service provider) (PSP)							M	a				
Contrassegno Gestore di servizi di pagamento (Flag Payment system operator) (PSO)							M	a				
Contrassegno PSP di piccole dimensioni (Flag small PSP)							M	a				
Contrassegno Concessione deroga PSP (Flag PSP derogation granted)							M	a				
Tipo di autorizzazione PSP (Type of PSP licence)							M	a				
Ambito geografico PSP (PSP geographical scope)							M	a				

Settore istituzionale (Institutional sector)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Codice NACE (NACE code)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Posizione geografica (Geographic location) (NUTS) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q

Nome dell'attributo ^(e)	Rilevante nell'ambito dell'elenco di											
	IFM		FI		SV		PSRI ^(e)		IA		FP	
	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento
Occupati nazionale (Employment domestic) ⁽⁺⁾	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Totale di bilancio (Regolamento BCE) nazionale (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) ⁽⁺⁾	M	a							O ^(b)	a	O	a
Attività nette nazionale (NET assets domestic) ⁽⁺⁾	O	a	M	a								
Premi lordi sottoscritti nazionale (Gross premiums written national) ⁽⁺⁾									M	a		
Totale degli occupati (Total employment) ^(**)	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Bilancio totale (Total balance sheet) ^(**)	M	a	O	a	O	a			O ^(b)	a	O	a
Premi lordi sottoscritti (Gross premiums written) ^(**)									M	a		

Data di costituzione (Birth date)	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Data di chiusura (Closure date)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Contrassegno «Inattiva» (Flag «Is Inactive»)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Contrassegno «In liquidazione» (Flag «Is under liquidation»)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	O	q

Controparti richieste (Required counterparties)

Cedente della SV (Originator of FVC)					M	q						
Società di gestione (Management company) (se disponibile)			M	q	M	q					M ^(c)	q
Sede centrale (Headquarters) (se disponibile)	M	d							M	q	M	q

⁽⁺⁾ escluse le succursali non residenti (o la sede centrale).

^(**) incluse le succursali non residenti (se disponibile).

^(***) se disponibile.

^(e) Si prega di osservare che l'elenco delle PSRI può sovrapporsi all'elenco delle IFM.

^(b) Ciò dovrebbe essere segnalato almeno per una delle variabili a seconda del sistema di raccolta dei dati.

^(c) Questo attributo indica i gestori dei fondi pensione per quanto riguarda i dati segnalati da tali entità ai sensi del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

Rilevanza: **M** (obbligatorio), **O** (opzionale), vuoto (non applicabile).

Frequenza: **a** (annuale), **q** (trimestrale), **m** (mensile), **d** (giornaliera/non appena si verificano cambiamenti).

Tempistica: per i dati annuali è (se non specificato altrove) un mese dopo la data di riferimento.

PARTE 2

Tipi di rapporti tra entità

	Tipo	Frequenza di aggiornamento
1. Rapporti all'interno di un'impresa		
Rapporti tra un'unità giuridica (o più unità giuridiche) e un'impresa	O	—
2. Rapporti all'interno di un gruppo di imprese		
Rapporto di controllo tra unità giuridiche	M ^(d)	q
Rapporto di proprietà (senza controllo) tra unità giuridiche	O	q
3. Altri rapporti		
Legame tra un cedente e la propria SV	M	q
Legame tra una società di gestione e la propria SV/il proprio FI/FP ^(g) (***)	M	q
Legame tra una succursale non residente e la propria sede centrale residente	M	q ^(e)
Legame tra una succursale residente e la propria sede centrale non residente	M	q
Legame tra un sotto-fondo e un fondo ad ombrello (***)	M	q
Legame tra un'entità e la propria impresa madre apicale ^(f) (***)	M	m
Legame tra un fondo pensione e il proprio promotore (***)	O	q

^(d) solo per «gruppi bancari» con sede centrale nell'area dell'euro e per controparti contemplate dal regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); altrimenti opzionale.

^(e) almeno trimestralmente, a seconda del settore.

^(f) solo per entità rilevanti per AnaCredit.

^(g) fatta eccezione per le entità autogestite.

(***) se disponibile.».

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD) - ELENCHI NON DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Attributi da segnalare per serie di dati secondo il rispettivo quadro di riferimento normativo di cui al capo VII del presente indirizzo

Nome dell'attributo	Statistiche Individuali BSI e MIR (iBSI-iMIR)	Regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) euro short-term rate	Entità rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali	Sistema di gestione della tesoreria (SGT) (Treasury Management System, TMS)	Security Holding Statistics Database (SHSDB) (1)	Centralised Securities Database (CSDB)	Common Granular Analytical Credit database (AnaCredit) (2)
Identificativi entità (Entity Identifiers)							
— codice RIAD (RIAD code)	x	x	x	x	x	x	x
— LEI (*1)		x	x		x	x	x
— Identificativi nazionali (National identifiers) (*1)			x		x	x	x
— Altri identificativi (Other identifiers)			x	x	x	x	x
Identificativi strumenti (Instrument Identifiers)							
— ISIN					x	x	
Denominazione (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Paese di residenza (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Indirizzo (Address)							x
Forma giuridica (Legal form)							x
Settore istituzionale (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x
Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Gruppo garanzie reali (Collateral group)			x				
Codice NACE (NACE code)					x	x	x
Posizione geografica (Geographic location) (NUTS)							x
Contrassegno CCP (Flag CCP)		x					
Obblighi di segnalazione (Reporting requirements)							x

Nome dell'attributo	Statistiche Individuali BSI e MIR (iBSI-iMIR)	Regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) euro short-term rate	Entità rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali	Sistema di gestione della tesoreria (SGT) (Treasury Management System, TMS)	Security Holding Statistics Database (SHSDB) ⁽¹⁾	Centralised Securities Database (CSDB)	Common Granular Analytical Credit database (AnaCredit) ⁽²⁾
Regime contabile (Accounting Framework)							X
Totale degli occupati (Total employment)							X
Bilancio totale (Total balance sheet)							X
Dimensione dell'impresa (Enterprise size)							X
Fatturato annuo (Annual turnover)							X
Stato dei procedimenti legali (Status of legal proceedings)							X
Data di costituzione (Birth date)	X	X	X	X	X	X	X
Data di chiusura (Closure date)	X	X	X	X	X	X	X
Contrassegno «Inattiva» (Flag «Is Inactive»)	X	X	X	X	X	X	
Rapporti (Relationships)							
— Rapporto di proprietà (Ownership relation)			X				
— Rapporto di succursale (Branch relation)			X				
Legame (Link)							
— con la sede centrale (to headquarters)					X		X
— con l'impresa madre direttamente controllante (to direct controlling parent)					X		X
— con l'impresa madre apicale controllante (to ultimate controlling parent)					X		X
— con la società di gestione (to management company)							X

⁽¹⁾ L'elenco degli attributi obbligatori dei ruoli delle relative controparti SHSDB è specificato nei rispettivi atti normativi.

⁽²⁾ L'elenco degli attributi obbligatori di una controparte AnaCredit specifica dipende dal ruolo (mutuatario, fideiussore ecc.), dalla residenza (all'interno/al di fuori dello Stato membro segnalante) e dalla data in cui il prestito è stato concesso come specificato nei rispettivi atti normativi.

^(*) Dovrebbero essere forniti come attributi obbligatori l'identificativo «LEI» o, se non disponibile, «Identificativi nazionali».